



CITTÀ DI TERRACINA

Provincia di Latina

DIPARTIMENTO PIANIFICAZIONE URBANISTICA E
GESTIONE DEL TERRITORIO

Settore Lavori Pubblici e Manutenzione Beni Pubblici

REALIZZAZIONE ISOLA ECOLOGICA NELL'AREA
DELL'EX DEPURATORE SITO IN VIA PANTANI DA
BASSO IN BORGO HERMADA.

II° STRALCIO FUNZIONALE

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

Terracina, 02/05/2013



IL PROGETTISTA

Geom Alberto Leone

INDICE

- Dati generali ed ammontare dell'appalto

CAPO I

OGGETTO ED AMMONTARE DELL'APPALTO

DESCRIZIONE, FORMA E PRINCIPALI DIMENSIONI DELLE OPERE

- Art. 1. Oggetto dell'appalto
 - Art. 2. Forma e ammontare dell'appalto
 - Art. 3. Descrizione dei lavori
 - Art. 4. Forma e principali dimensioni delle opere
 - Art. 5. Variazioni ai lavori in corso d'opera.
-

CAPO II

QUALITÀ DEI MATERIALI E DEI COMPONENTI

MODALITÀ DI ESECUZIONE DI OGNI CATEGORIA DI LAVORO

PARTE I QUALITÀ DEI MATERIALI E DEI COMPONENTI

- Art. 6. Materiali in genere.
- Art. 7. Acqua.
- Art. 8. Materiali inerti per conglomerati cementizi e malte.
 - Art. 8.1. Sabbia.
 - Art. 8.2. Pietrisco.
 - Art. 8.3. Pomice.
- Art. 9. Calci aeree.
- Art. 10. Laterizi.
- Art. 11. Prodotti per pavimentazione
- Art. 12. Materiali per verniciature e tinteggiature.
 - Art. 12.1. Colori e vernici.
 - Art. 12.2. Latte di calce.
 - Art. 12.3. Idropitture.
 - Art. 12.4. Antiruggine, anticorrosivi e pitture speciali.
 - Art. 12.5. Vernici sintetiche.
 - Art. 12.6. Pitture a base di silicati.

PARTE II

MODALITÀ DI ESECUZIONE DI OGNI CATEGORIA DI LAVORO

- Art. 13. Scavi in genere.
 - Art. 13.1 Scavi di fondazione.
 - Art. 14. Demolizioni e rimozioni.
 - Art. 15. Opere provvisorie.
 - Art. 16. Preparazione delle malte.
 - Art. 16.1. Malte espansive.
 - Art. 16.2. Malte preconfezionate.
 - Art. 17. Intonaci.
 - Art. 18. Tinteggiature e verniciature.
 - Art. 19. Verniciature a smalto comune.
-

CAPO III

DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L'APPALTO, ORDINE A TENERSI NELL'ANDAMENTO DEI LAVORI, MODO DI VALUTARE I LAVORI

- Art. 20. Osservanza del Capitolato generale e di particolari disposizioni di legge.

- Art. 21. Documenti che fanno parte del contratto a base d'appalto.**
- Art. 22. Requisiti tecnici di partecipazione.**
- Art. 23. Disciplina del subappalto.**
- Art. 24. Trattamento dei lavoratori.**
- Art. 25. Cauzione definitiva.**
- Art. 26. Coperture assicurative.**
- Art. 27. Lavori eventuali non previsti.**
- Art. 28. Ordine da tenersi nell'andamento dei lavori.**
- Art. 29. Consegna dei lavori - Programma operativo dei lavori – Inizio e termine per l'esecuzione - Consegne parziali – Sospensioni – Penali.**
- Art. 30. Sicurezza dei lavori.**
- Art. 31. Oneri e obblighi diversi a carico dell'appaltatore - Responsabilità dell'appaltatore.**
- Art. 32. Norme per la misurazione e valutazione dei lavori.**
- Art. 33. Disposizioni generali relative ai prezzi dei lavori a misura e delle somministrazioni per opere in economia - Invariabilità dei prezzi.**
- Art. 34. Pagamenti in acconto e saldo**
- Art. 35. Conto finale.**
- Art. 36. Collaudo.**
- Art. 37 Tariffa ed elenco prezzi**
- Art. 38 Misurazione dei lavori**
- Art. 39. Osservanza delle disposizioni normative e retributive dei contratti collettivi di lavoro.**
- Art. 40. Osservanza delle leggi speciali**
- Art. 41. Manutenzione gratuita dei lavori**
- Art. 42. Revisione dei prezzi contrattuali**
- Art. 43. Obblighi dell'appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari**
- Art. 44. Riserva di verifiche relative agli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari**

**CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO PER I LAVORI DI REALIZZAZIONE ISOLA
ECOLOGICA NELL'AREA EX DEPURATORE IN VIA PANTANI DA BASSO IN
BORGO HERMADA. 2°STRALCIO FUNZIONALE**

IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI.....	€ 78.678,45	di cui:
Oneri della sicurezza non soggetti al ribasso	€ - 3.933,92	
Importo dei lavori soggetto a ribasso d'asta	€ 74.744,53	

CAPO I

OGGETTO ED AMMONTARE DELL'APPALTO DESCRIZIONE, FORMA E PRINCIPALI DIMENSIONI DELLE OPERE

Art. 1. Oggetto dell'appalto

L'appalto ha per oggetto l'esecuzione di tutte le opere e provviste occorrenti per eseguire e dare completamente ultimati i lavori di: realizzazione di un'isola ecologica nell'area pertinenziale dell'ex depuratore sito in via Pantani da Basso in Borgo Hermada.

Art. 2. Forma e ammontare dell'appalto

Il presente appalto è dato a misura

L'importo dei lavori a farsi è stato determinato con l'applicazione dei prezzi del prezzario generale delle Opere Pubbliche della Regione Lazio pubblicato sul B.U.R. del 28/08/2012 e con prezzi non previsti nel citato prezzario regionale, stabiliti come indicato citato prezzario regionale e dalla vigente normativa per la esecuzione di opere pubbliche, che sono risultati congrui in relazione ai costi elementari della manodopera e dei materiali praticati nella Regione Lazio.

L'importo complessivo dei lavori ed oneri compresi nell'appalto, ammonta a: € 78.678,45 (diconsi settantottomilaseicentosestantotto/45) oltre IVA, di cui:

Lavori a misura	€ 74.744,53
Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	€ 3.933,92

Art. 3. Descrizione dei lavori

I lavori che formano oggetto dell'appalto possono riassumersi come appresso, salvo più precise indicazioni che all'atto esecutivo potranno essere impartite dalla Direzione dei lavori:

- Realizzazione di muretto di recinzione, muretto piazza e muretto rampe e blocco annesso
- Realizzazione soletta in c.a. per le rampe ed il loro piano di arrivo, nonché della strada e della piazza
- Scavo a sezione obbligata per fondazione muretto di recinzione, muretto rampe, muro piazza, e contorno strada;
- Scavo per linea elettrica con relativi pozzetti e messa in opera dei pali per l'illuminazione
- Scavo per condotte idriche;
- Decespugliamento di vegetazione infestante, scavo a sezione aperta e formazione di rilevato mediante posa in opera misto di cava e cigli in calcestruzzo;
- Scavo a sezione obbligata per fondazione muretto di recinzione;
- Fondazione del muretto di recinzione in conglomerato cementizio armato;
- Realizzazione muretto a faccia vista di delimitazione dell'area con sovrastante rete in ferro.

Art. 4. Forma e principali dimensioni delle opere

La forma e le dimensioni delle opere, che formano oggetto dell'appalto, risultano dai disegni di progetto:

planimetria stato attuale, inquadramento territoriale, profili e schema funzionale;
planimetria descrittiva dei lavori di 2° stralcio funzionale scala 1:200;
elenco prezzi unitari

Art. 5. Variazioni ai lavori in corso d'opera.

Qualora si provveda in corso d'opera alla richiesta di nuove prestazioni l'Appaltatore si obbliga a soddisfarle alle medesime condizioni del presente contratto; il Committente si riserva infatti la insindacabile facoltà di introdurre nelle opere, all'atto esecutivo, quelle varianti che riterrà opportune, nell'interesse della buona riuscita e dell'economia dei lavori.

La valutazione delle eventuali varianti avverrà contabilizzando in aumento le opere in variante così come eseguite ed in detrazione le opere in progetto non più eseguite.

La suddetta contabilizzazione avverrà utilizzando nell'ordine:

1)- i prezzi del prezzario generale della Regione Lazio pubblicato sul B.U.R. del 28/08/2012 se esistenti; ovvero i prezzi ragguagliati a quelli di lavorazioni consimili già esistenti nel prezzario;

2)- i nuovi prezzi stabiliti secondo quanto previsto dalla vigente normativa per la esecuzione di opere pubbliche, in particolare all'art. 163 del D.P.R. 207/2010, che in ogni caso dovranno essere sottoposti al giudizio del progettista o del Direttore dei Lavori che ne dovrà dichiarare la congruità in relazione ai costi elementari della manodopera, materiali, noli e trasporti attualmente praticati nella Regione Lazio.

Resta inteso che il contributo concesso non potrà subire alcuna variazione in aumento, in conseguenza delle varianti apportate.

Tutti i prezzi delle opere in variante saranno soggetti almeno al ribasso d'asta praticato in corso di aggiudicazione dei lavori.

Con la sottoscrizione del presente capitolato l'Appaltatore prende e dà atto della completa e piena esecutività del progetto così come redatto ed appaltato. Pertanto egli non potrà, per nessun motivo, introdurre di sua iniziativa variazioni in più o in meno ai lavori assunti in appalto. La valutazione delle eventuali varianti avverrà contabilizzando in aumento le opere in variante così come eseguite ed in detrazione le opere in progetto non più eseguite.

CAPO II QUALITÀ DEI MATERIALI E DEI COMPONENTI MODALITÀ DI ESECUZIONE DI OGNI CATEGORIA DI LAVORO

PARTE I

QUALITÀ DEI MATERIALI E DEI COMPONENTI

Art. 6. Materiali in genere.

L'Appaltatore potrà rifornirsi dei materiali occorrenti per la realizzazione dei lavori nella località che riterrà di sua convenienza purché ad insindacabile giudizio della Direzione dei Lavori, siano riconosciuti della migliore qualità e compatibili con i materiali preesistenti

L'Appaltatore sarà pertanto obbligato, in qualsiasi momento, ad eseguire o a fare eseguire, presso gli stabilimenti di produzione o laboratori ed Istituti autorizzati, tutte le prove indicate nel presente Capitolato, ovvero ordinate dalla Direzione dei lavori, sui materiali esistenti, su quelli impiegati o da impiegarsi (sia per quelli preconfezionati o confezionati nel corso dei lavori o preesistenti) ed, in genere, su tutte le forniture previste dall'appalto.

L'Appaltatore resta comunque responsabile per quanto concerne la qualità dei materiali forniti, i quali, anche se ritenuti idonei dalla Direzione dei lavori, potranno essere sottoposti a collaudo dall'Ente.

Art. 7. Acqua.

Oltre ad essere dolce e limpida dovrà, anche avere un PH neutro. In ogni caso non dovrà presentare tracce di sali (in particolare solfati di magnesio o di calcio, cloruri, nitrati) di aggressivi chimici e di inquinanti organici o inorganici.

Tutte le acque naturali, limpide (ad esclusione della sola acqua di mare) e rispondenti alle caratteristiche richieste dalle norme potranno essere usate per le lavorazioni.

È assolutamente vietato l'impiego di acque che provengono dagli scarichi industriali o civili e di acque che contengono sostanze (zuccheri, oli grassi, acidi, basi) capaci d'influenzare negativamente la durabilità dei lavori.

Per le acque torbide si fissa il limite di torbidità in 2.00 grammi/litro di sostanze in sospensione.

Art. 8. Materiali inerti per conglomerati cementizi e malte.

Gli aggregati per conglomerati cementizi, naturali e di frantumazione, devono essere costituiti da elementi non gelivi e non friabili, privi di sostanze organiche, limose ed argillose, di getto,

ecc., in proporzioni non nocive all'indurimento del conglomerato o alla conservazione delle armature.

La ghiaia o il pietrisco devono avere dimensioni massime commisurate alle caratteristiche geometriche della carpenteria del getto ed all'ingombro delle armature.

La sabbia per malte dovrà essere priva di sostanze organiche, terrose o argillose, ed avere dimensione massima dei grani di 2 mm per murature in genere, di 1 mm per gli intonaci e murature di paramento o in pietra da taglio. Sarà assolutamente vietato l'uso di sabbia marina.

Art. 8.1. Sabbia.

La sabbia naturale o artificiale da miscelare alle malte (minerali o sintetiche) sia essa silicea, quarzosa, granitica o calcarea, non solo dovrà essere priva di sostanze inquinanti ma anche possedere una granulometria omogenea e provenire da rocce con alte resistenze meccaniche. La sabbia dovrà essere lavata onde eliminare qualsiasi sostanza nociva.

Per l'esecuzione di murature in genere e per intonaci e murature di paramento o in pietra da taglio la sabbia dovrà essere costituita da grani di dimensioni tali da passare attraverso un setaccio con maglie circolari aventi diametro rispettivamente di mm. 2 (per murature in genere) e di mm. 1 (per intonaci e murature di paramento o in pietra da taglio).

Per l'esecuzione di conglomerati la sabbia dovrà rispondere a requisiti del D.M. 03.06.1968, All. 1 e al D.M. 01.04.1983, All. 1 punto 2. I grani dovranno essere adeguati alla destinazione del getto ed alle condizioni di posa in opera. Sarà assolutamente vietato l'uso di sabbia marina. I rinforzanti per resine dovranno possedere i requisiti richiesti dagli elaborati di progetto. La granulometria dovrà essere selezionata e adeguata alla destinazione e al tipo di lavorazione.

Le sabbie marine o di cava dovranno essere assolutamente prive di sostanze chimiche attive. I rinforzanti da impiegare per la formazione di betoncini di resina dovranno avere una comprovata inerzia chimica nei confronti dei componenti della resina, ed un contenuto nullo d'impurità o di sostanze inquinanti.

Art. 8.2. Pietrisco.

I pietrischi, prodotti dalla frantumazione naturale delle rocce o di materiali analoghi ottenuti per frantumazione artificiale di ciottoli o blocchi di roccia, dovranno avere i seguenti requisiti:

- uniformità di dimensioni nelle varie direzioni;
- buona resistenza alla compressione;
- bassa porosità;
- assenza dei composti idrosolubili;
- assenza di sostanze polverose, argillose o di terreno organico;
- predominanza di superfici derivanti da frantumazione rispetto a quelle arrotondate.

Art. 9. Calci aeree.

Le calci, ottenute dalla cottura di roccia calcarea di colore bianco brillante omogeneo, priva di patine o venature e con un contenuto di carbonato di calcio superiore al 95%, dovranno possedere le caratteristiche d'impiego richieste dal R.D. n. 2231 del 1939 (Gazz. Uff. 18.04.1940).

Nelle confezioni dovranno essere ben visibili le indicazioni del produttore, il peso del prodotto e la specifica se trattasi di fiore di calce o di calce idrata da costruzione.

Art. 10. Laterizi.

I laterizi da impiegare per i lavori di qualsiasi genere, dovranno corrispondere alle norme per l'accettazione di cui al R.D. 16 novembre 1939, n. 2233, e Decreto Ministeriale 30 maggio 1974 alleg. 7, ed alle norme UNI vigenti. I mattoni pieni dovranno essere di modello costante ed avere, sia all'asciutto che dopo prolungata immersione nell'acqua, le caratteristiche dimensionali e di resistenza alla compressione previste dalle norme UNI di riferimento. Per le caratteristiche meccaniche e le modalità di prova si dovrà far riferimento alle norme UNI.

I legnami da impegnare in opere stabili o provvisorie, di qualunque essenza esse siano dovranno rispondere a tutte le prescrizioni di cui al decreto ministeriale 30 ottobre 1912 ed alle norme UNI vigenti, saranno approvvigionati fra le più scelte qualità della categoria prescritta e non presenteranno difetti incompatibili con l'uso a cui sono destinati (UNI 8198). Il tavolame dovrà essere ricavato dalle travi più dritte, in modo che le fibre non riescano mozze dalla sega e si ritirino nelle connessure.

Art. 11. Prodotti per pavimentazione

I materiali per pavimentazione dovranno corrispondere alle norme di accettazione di cui al R. decreto del 16 novembre 1939 n. 2234 ed alle norme UNI vigenti.

Le mattonelle, in cotto, saranno di prima scelta, inattaccabili dagli agenti chimici e meccanici, di forme esattamente regolari, a spigoli vivi e superficie piana. Sottoposte ad un esperimento di assorbimento, mediante gocce d'inchiostro, queste non dovranno essere assorbite neanche in minima misura. Le mattonelle saranno fornite nella forma, colore e dimensione previste dal progetto ed accettate dalla Direzione dei lavori.

Art. 12. Materiali per verniciature e tinteggiature.

Art. 12.1. Colori e vernici.

Dovranno essere utilizzati esclusivamente colori e vernici di recente produzione, provenienti da recipienti sigillati, recanti il nome del produttore, il tipo, la qualità, il peso, le modalità d'uso e la data di scadenza.

I prodotti vernicianti non dovranno presentare fenomeni di sedimentazione, di addensamento o da qualsiasi altro difetto, assolvere le funzioni di protezione e di decorazione, impedire il degrado del supporto consentendo la continua traspirazione e proteggendolo dagli agenti atmosferici, dall'inquinamento, dagli attacchi dei microrganismi, conferire alle superfici l'aspetto stabilito dagli elaborati di progetto ed, infine, mantenere tali proprietà nel tempo. Le loro caratteristiche saranno quelle stabilite dalle Norme UNI 4656 contrassegnate dalla sigla UNI/EDL dal n. 8752 al n. 8758 e le prove tecnologiche, che dovranno essere effettuate prima dell'applicazione, saranno regolate dalle Norme UNICHIM M.U. (1984) n. 443-45, 465-66, 577, 524-25, 562-63, 566, 570-77, 583, 591, 599, 602, 609-11, 619.

L'Appaltatore dovrà impiegare i solventi e i diluenti indicati dal produttore delle vernici che dovranno possedere le caratteristiche stabilite dalle norme UNICHIM di riferimento. La diluizione dei prodotti che non siano già pronti all'uso sarà stabilita in accordo con la Direzione dei lavori.

Art. 12.2. Latte di calce.

Il latte di calce sarà preparato con calce grassa, perfettamente bianca, spenta per immersione. Vi si potrà aggiungere la quantità di nerofumo strettamente necessaria per evitare la tinta giallastra. Per aumentare la durabilità della tinta (ad es. pareti particolarmente esposte agli agenti atmosferici) si potrà aggiungere polvere di marmo finissima sino ad una percentuale del 30%.

Art. 12.3. Idropitture.

Per idropitture s'intendono non solo le pitture a calce, ma anche i prodotti vernicianti che utilizzano come solvente l'acqua. L'Appaltatore dovrà fare riferimento alle norme UNI per ciò che riguarda le prove di adesività, resistenza agli alcali e di lavabilità.

Art. 12.4. Antiruggine, anticorrosivi e pitture speciali.

Le caratteristiche delle pitture speciali si diversificheranno secondo la natura dei materiali e la protezione da realizzare. L'Appaltatore dovrà utilizzare la pittura prevista dal progetto ed approvata dalla Direzione dei lavori. I requisiti saranno quelli stabiliti dalla specifica normativa UNICHIM.

Art. 12.5. Vernici sintetiche.

Composte da resine sintetiche dovranno possedere requisiti di perfetta trasparenza, luminosità e stabilità alla luce e fornire le prestazioni richieste per il tipo di applicazione da eseguire. La fornitura dovrà essere garantita nelle confezioni originali sigillate, di recente preparazione e una volta applicate dovranno assicurare ottima adesività, assenza di grumi, resistenza all'abrasione, capacità di mantenersi il più possibile inalterate ed essiccazione omogenea da effettuarsi in assenza di polvere.

Art. 12.6. Pitture a base di silicati.

La fornitura dovrà essere garantita nelle confezioni originali sigillate, di recente preparazione. La pittura minerale, a base di potassio secondo norma DIN 18363, dovrà essere a superficie liscia opaca, ad elevata resistenza agli agenti atmosferici e permeabilità al vapore, per esterni, applicabile a pennello su supporto preparato con un fondo di fissante ed isolante a base di silicato di potassio, applicato a pennello.

PARTE II

MODALITÀ DI ESECUZIONE DI OGNI CATEGORIA DI LAVORO

Art. 13. Scavi in genere.

Gli scavi in genere per qualsiasi lavoro, a mano o con mezzi meccanici, dovranno essere eseguiti secondo i disegni di progetto e secondo le particolari prescrizioni che saranno date all'atto esecutivo dalla Direzione dei lavori.

Le materie provenienti dagli scavi, ove non siano utilizzabili o non ritenute adatte (a giudizio insindacabile della Direzione dei lavori) ad altro impiego nei lavori, dovranno essere portate fuori della sede del cantiere, alle pubbliche discariche ovvero su aree che l'Appaltatore dovrà provvedere a rendere disponibili a sua cura e spese.

Qualora le materie provenienti dagli scavi debbano essere successivamente utilizzate, esse dovranno essere depositate nell'area di cantiere previo assenso della Direzione dei lavori, per essere poi riprese a tempo opportuno. In ogni caso le materie depositate non dovranno essere di danno ai lavori, alle proprietà pubbliche o private ed al libero deflusso delle acque scorrenti in superficie.

La Direzione dei lavori potrà fare asportare, a spese dell'Appaltatore, le materie depositate in contravvenzione alle precedenti disposizioni.

Art. 13.1 Scavi di fondazione.

Saranno considerati come scavi di fondazione quelli per dar luogo all'impianto delle tubazioni per lo smaltimento delle acque luride e delle acque bianche.

Qualunque sia la natura e la qualità del terreno, gli scavi per fondazione, dovranno essere spinti fino alla profondità che dalla direzione dei lavori verrà ordinata all'atto della loro esecuzione.

Le profondità indicate nei disegni che saranno consegnati prima dell'inizio lavori, sono di stima preliminare e la Direzione Lavori si riserva piena facoltà di variarle in corso d'opera nella misura che reputerà più conveniente, senza che ciò possa dare all'Appaltatore motivo alcuno di fare eccezioni o domande di speciali compensi, avendo egli soltanto diritto al pagamento del lavoro eseguito, coi prezzi contrattuali stabiliti per le varie profondità da raggiungere.

Art. 14. Demolizioni e rimozioni.

Le demolizioni di murature, calcestruzzi, ecc., sia parziali che complete, devono essere eseguite con ordine e con le necessarie precauzioni, in modo da non danneggiare le residue murature, da prevenire qualsiasi infortunio agli addetti al lavoro e da evitare incomodi o disturbo ai condomini e ai passanti.

Rimane pertanto vietato di gettare dall'alto i materiali in genere, che invece devono essere trasportati o guidati in basso, e di sollevare polvere, per cui tanto le murature quanto i materiali di risulta dovranno essere opportunamente bagnati.

Nelle demolizioni e rimozioni l'Appaltatore deve inoltre provvedere alle eventuali necessarie puntellature per sostenere le parti che devono restare e disporre in modo da non deteriorare i materiali risultanti, i quali devono ancora potersi impiegare nei limiti concordati con la Direzione dei lavori, sotto pena di rivalsa di danni a favore del Condominio.

Le demolizioni dovranno limitarsi alle parti ed alle dimensioni prescritte. Quando, anche per mancanza di puntellamenti o di altre precauzioni, venissero demolite altre parti od oltrepassati i limiti fissati, saranno pure a cura e spese dell'Appaltatore, senza alcun compenso, ricostruite e rimesse in ripristino le parti indebitamente demolite.

Tutti i materiali riutilizzabili, a giudizio insindacabile della Direzione dei lavori, devono essere opportunamente puliti, custoditi, trasportati ed ordinati nei luoghi di deposito che verranno indicati dalla Direzione stessa, usando cautele per non danneggiarli sia nella pulizia, sia nel trasporto, sia nei loro assestamento e per evitarne la dispersione.

Detti materiali restano tutti di proprietà del Condominio, la quale potrà ordinare all'Appaltatore di impiegarli in tutto od in parte nei lavori appaltati, con i prezzi indicati nell'elenco del presente Capitolato.

I materiali di scarto provenienti dalle demolizioni e rimozioni devono sempre dall'Appaltatore essere trasportati fuori del cantiere nei punti indicati od alle pubbliche discariche.

Art. 15. Opere provvisionali.

Le opere provvisionali dovranno essere realizzate con buon materiale ed a regola d'arte, proporzionate ed idonee allo scopo; esse dovranno essere mantenute in efficienza per l'intera durata dei lavori.

La Ditta appaltatrice sarà responsabile della progettazione, dell'esecuzione e della loro rispondenza a tutte le norme di legge in vigore nonché ai criteri di sicurezza che comunque possono riguardarle.

Il sistema prescelto e le modalità esecutive delle opere provvisionali dovranno essere portate alla preventiva conoscenza del Direttore dei lavori.

Nella realizzazione delle opere provvisionali la Ditta appaltatrice è tenuta, altresì, a rispettare tutte le norme in vigore nella zona in cui saranno eseguiti i lavori.

Prima di riutilizzare elementi di ponteggi di qualsiasi tipo si dovrà provvedere alla loro revisione per eliminare quelli ritenuti non più idonei.

Art. 16. Preparazione delle malte.

Art. 16.1. Malte espansive.

Dovranno essere preparate calibrando, con un accurato dosaggio, legante, inerte ed agenti espansivi in polvere nella quantità indicata in progetto e/o stabilita dalla Direzione dei lavori. L'Appaltatore sarà tenuto ad eseguire i controlli e le campionature di prodotto che saranno richiesti dalla Direzione dei lavori. Nel caso in cui la malta sia preparata con agenti espansivi preconfezionati sarà sempre opportuno mescolare a questi gli additivi di una sola ditta produttrice e, se necessario, ricorrere alla consulenza tecnica del produttore. In ogni caso bisognerà usare prodotti con caratteristiche dichiarate su schede tecniche contenenti la descrizione del prodotto, gli impieghi, la compatibilità, il dosaggio e le modalità di applicazione e stoccaggio.

Art. 16.2. Malte preconfezionate.

I cementi ad alta resistenza e gli additivi chimici dovranno essere rigorosamente dosati automaticamente ed elettronicamente; nella miscelazione le sabbie saranno selezionate in relazione ad una curva granulometrica ottimale. La consistenza più o meno fluida dell'impasto sarà ottenuta variando il quantitativo d'acqua.

L'Appaltatore sarà tenuto, nel corso delle operazioni di preparazione delle malte, a prelevare dei campioni rappresentativi dei vari tipi di malte preconfezionate che impiegherà nel corso dei lavori al fine di eseguire le prove necessarie durante il corso dei lavori e/o al collaudo.

Le malte preconfezionate potranno essere usate per ancoraggi, rappezzi, impermeabilizzazioni, getti in fondazione; per la loro preparazione l'Appaltatore dovrà seguire le istruzioni della ditta produttrice che spesso, prevedono particolari procedimenti necessari per ottimizzare le caratteristiche dell'impasto.

L'Appaltatore, se autorizzato dalla Direzione dei lavori, potrà variare sensibilmente i quantitativi d'acqua occorrente oppure utilizzare acqua calda o fredda in presenza di temperature elevate, di forte umidità ambientale e di gelate, fattori che potrebbero influenzare i tempi di lavorabilità della malta.

Ogni fornitura di malte premiscelate e pronte all'uso dovrà essere accompagnata da una dichiarazione del fornitore attestante il gruppo della malta, la rispondenza alle norme UNI di riferimento, il tipo e la quantità dei leganti e degli eventuali additivi. Ove il tipo di malta non rientri tra quelli indicati nel presente capitolato l'Appaltatore dovrà consegnare alla Direzione dei lavori la certificazione ufficiale in merito alle caratteristiche di resistenza della malta stessa. (D. M. 9 gennaio 1987).

Art. 17. Intonaci.

Gli intonaci dovranno essere eseguiti in stagione opportuna, dopo aver rimossa dai giunti delle murature la malta aderente, ripulita e abbondantemente bagnata la superficie della parete stessa. Gli intonaci di qualunque specie (lisci, a superficie rustica, a bugne, per cornici e quanto altro) non dovranno mai presentare peli, crepature, irregolarità negli allineamenti e negli spigoli, od altri difetti.

Quelli comunque difettosi o che non presentassero la necessaria aderenza alle murature, dovranno essere demoliti e rifatti a cura e spese dell'Appaltatore. La calce da usarsi negli intonaci dovrà essere estinta da almeno tre mesi per evitare scoppiettii, sfioriture e screpolature, verificandosi le quali sarà carico dell'Appaltatore fare tutte le riparazioni occorrenti.

Gli spigoli sporgenti o rientranti verranno eseguiti ad angolo vivo oppure con opportuno arrotondamento a seconda degli ordini che in proposito darà la Direzione dei lavori.

I lavori di restauro degli intonaci e delle decorazioni hanno come obiettivo il mantenimento dell'esistente; l'Appaltatore non dovrà, pertanto, eseguire demolizioni senza la preventiva autorizzazione della Direzione dei lavori che valuterà, di volta in volta, lo stato di degrado dell'intonaco. Il restauro sarà effettuato salvaguardando sempre eventuali preziose testimonianze storiche al fine di distinguere le parti originarie da quelle ricostruite. I materiali da utilizzare per il restauro saranno perfettamente compatibili con quelli preesistenti e posti in opera, ove possibile, con le tecniche originarie dell'artigianato locale.

Le stuccature dovranno essere eseguite con impasti che dopo la posa in opera non producano alterazioni di colore nel materiale esistente. Dovranno essere utilizzati impasti di grassello di calce ben stagionato e di polvere di marmo opportunamente additivati.

Se negli elaborati di progetto non è previsto il rifacimento di alcune parti d'intonaco distaccatesi bisognerà comunque proteggere la muratura con idonei preparati procedendo contemporaneamente alla sigillatura dei bordi intonacati al fine di evitare infiltrazioni d'acqua e depositi di polvere

Art. 18. Tinteggiature e verniciature.

Tutte le tinteggiature, coloriture o verniciature dovranno essere precedute da una conveniente ed accuratissima preparazione delle superfici, e precisamente da raschiature, scrostature, eventuali riprese di spigoli e tutto quanto occorre per uguagliare le superfici medesime.

Successivamente dette superfici dovranno essere perfettamente levigate con carta vetrata e, quando trattasi di coloriture o verniciature nuovamente stuccate e lisciate, previa imprimitura, con modalità e sistemi atti ad assicurare la perfetta riuscita del lavoro.

Speciale riguardo dovrà aversi per le superfici da rivestire con vernici. Per le opere in legno, la stuccatura ed imprimitura dovrà essere fatta con mastici adatti. e la levigatura e rasatura delle superfici dovrà essere perfetta.

Per le opere metalliche la preparazione delle superfici dovrà essere preceduta dalla raschiatura delle parti ossidate. Le tinteggiature, coloriture e verniciature dovranno, se richiesto, essere anche eseguite con colori diversi su una stessa parete, complete di rifelettature, zoccoli e quant'altro occorre per l'esecuzione dei lavori a regola d'arte.

I colori saranno scelti dalla Direzione dei lavori e non sarà ammessa alcuna distinzione tra i colori ordinari e colori fini, dovendosi in ogni caso fornire i materiali più fini e delle migliori qualità.

Prima d'iniziare le opere da pittore, l'Impresa (o cooperativa) ha l'obbligo di eseguire, nei luoghi e con le modalità che le saranno prescritti, i campioni dei vari lavori di rifinitura, sia per la scelta delle tinte che per il genere di esecuzione, e di ripeterli eventualmente con le varianti richieste, sino ad ottenere l'approvazione della Direzione dei lavori. Essa dovrà infine adottare ogni precauzione e mezzo atti ad evitare spruzzi o macchie di tinte o vernici sulle opere finite (pavimenti, rivestimenti, infissi, ecc.). restando a suo carico ogni lavoro necessario a riparare i danni eventualmente arrecati.

Art. 19. Verniciature a smalto comune.

Saranno eseguite con appropriate preparazioni, a seconda del grado di rifinitura che la Direzione lavori vorrà conseguire ed a seconda del materiale da ricoprire (intonaci, opere in legno, ferro, ecc.). A superficie debitamente preparata si eseguiranno le seguenti operazioni:

- 1) applicazione di una mano di vernice a smalto con lieve aggiunta di acqua;
- 2) leggera liscatura a panno;
- 3) applicazione di una seconda mano di vernice a smalto con esclusione di diluente.

CAPO III

DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L'APPALTO, ORDINE A TENERSI NELL'ANDAMENTO DEI LAVORI MODO DI VALUTARE I LAVORI

Art. 20. Osservanza di particolari disposizioni di legge.

L'appalto è soggetto all'esatta osservanza di tutte le condizioni stabilite nel contratto tipo predisposto dalla Comune di Terracina – Dipartimento Lavori Pubblici., nel presente Capitolato Speciale e negli elaborati di progetto. L'impresa (o Cooperativa) è tenuta alla piena e diretta osservanza di tutte le norme vigenti in Italia derivanti sia da leggi che da decreti, circolari e

regolamenti con particolare riguardo ai regolamenti edilizi, d'igiene, di polizia urbana, dei cavi stradali, alle norme sulla circolazione stradale, a quelle sulla sicurezza ed igiene del lavoro vigenti al momento dell'esecuzione delle opere (sia per quanto riguarda il personale dell'impresa (o cooperativa) stessa, che di eventuali subappaltatori), alle disposizioni di cui al D.Leg.vo. 5/2/97 n° 22 e successive modificazioni ed integrazioni o impartite dalle A.A.SS.LL., alle norme CEI, U.N.I., CNR.

Dovranno inoltre essere osservate le disposizioni di cui al D.Leg.vo. 493/96, in materia di segnaletica di sicurezza sul posto di lavoro, al D. Leg.vo 81/08, in materia di sicurezza nei cantieri temporanei o mobili, nonché le disposizioni di cui al D.P.C.M. 1.3.1991 e successive modificazioni e integrazioni riguardanti i "limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno", al D.Leg.vo 15.8.1991, n. 277 ed alla legge 26 ottobre 1995, n. 447 (Legge quadro sull'inquinamento acustico).

Art. 21. Documenti che fanno riferimento del contratto a base d'appalto.

Fanno riferimento del contratto d'appalto, oltre al presente Capitolato speciale, i seguenti elaborati di progetto, anche se non materialmente allegati:

- 1) Relazione tecnica;
- 2) Computo metrico estimativo dettagliato, con indicazioni dei tipi di materiali da utilizzare e offerta dell'impresa (o cooperativa) aggiudicataria; elenco prezzi allegati;
- 3) Piante, prospetti, sezioni, ecc...;
- 4) DIA, ovvero comunicazioni o autorizzazioni, se necessitano;
- 5) Determinazione dirigenziale di approvazione del progetto esecutivo.

Sono, altresì, richiamate nel contratto: tutte le delibere comunali, tutte le leggi, norme e regolamenti vigenti in materia alla data del contratto stesso, anche se non richiamate nel presente Capitolato Speciale di Appalto.

L'Appaltatore dei lavori dovrà, inoltre, ottemperare a tutte le leggi, disposizioni e regolamenti che dovessero entrare in vigore durante l'esecuzione dei lavori.

Art. 22. Requisiti tecnici di partecipazione.

Per quanto riguarda i lavori indicati dal presente Capitolato è richiesta la:

Categoria OG 1

Art. 23 – Disciplina del subappalto.

È vietato all'Appaltatore di cedere ad altri il contratto sotto pena della sua risoluzione e del risarcimento dei danni a favore del Committente.

Ai sensi dell'art. 1656 c.c. l'appaltatore non può dare in subappalto l'esecuzione dell'opera se non è stato autorizzato dal committente. Le opere subappaltabili non potranno superare il 30% (trentapercento) del valore globale dei lavori oggetto del presente contratto.

Non sono, in ogni caso, considerati subappalti le commesse date dall'Impresa (o cooperativa) ad altre imprese:

- per la fornitura di materiali;
- per i noli a caldo e per le forniture in opera di manufatti e impianti speciali che si eseguono a mezzo di ditte specializzate quando il costo della mano d'opera sia inferiore al 2% del valore dei noli o delle forniture. A richiesta del committente e/o del D.L., ovvero anche della Amministrazione Comunale, l'Appaltatore dovrà esibire la documentazione giustificativa.

L'intendimento di subappaltare alcune lavorazioni o parti di opere dovrà essere espresso dall'Appaltatore al momento dell'offerta, e riportato in dichiarazione allegata al contratto di

appalto. Resta, tuttavia, salva la facoltà delle parti di concordare l'ingresso del subappalto anche in corso d'opera. Tutte le imprese subappaltatrici dovranno, in ogni caso, essere iscritte alla CCIAA o alla SOA

Il nominativo del/dei subappaltatore/i con i dati relativi al subappalto dovranno essere comunicati entro venti giorni dall'inizio dei lavori al Committente perché possa effettuare i controlli necessario ed opporre eventuale diniego ai sensi del presente Contratto.

L'Appaltatore resterà l'unico responsabile, nei confronti del Comune, del rispetto da parte dei subappaltatori di quanto previsto dal presente Contratto d'appalto e dal Capitolato.

Art. 24 - Trattamento dei lavoratori.

Nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto l'Appaltatore si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti delle imprese edili ed affini (ovvero altro Contratto Collettivo in quanto applicabile in relazione al tipo di lavori a farsi) e negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo nella Provincia di Latina.

L'impresa (ovvero cooperativa) si obbliga conseguentemente ad osservare integralmente gli oneri di contribuzione e di accantonamento inerenti all'INPS, all'INAIL ed alla Cassa Edile della Provincia di provenienza (se dovuta in relazione al tipo di contratto collettivo) contemplati dagli accordi collettivi per l'industria edile.

Il Committente e l'Appaltatore disgiuntamente provvederanno a dare comunicazione dell'inizio dei lavori a INPS, INAIL e Cassa Edile, nonché alla ASL di competenza. L'Impresa (ovvero cooperativa) è responsabile, in rapporto al Committente, dell'osservanza delle norme anzidette anche da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti.

In caso di accertata inadempienza il Comune procederà ad una detrazione fino al 20% a titolo cautelativo sui pagamenti da effettuarsi all'Impresa, dandone comunicazione all'Ente accertatore.

Il pagamento all'Impresa (ovvero cooperativa) del saldo e lo svincolo della cauzione di buona esecuzione dei lavori non sarà effettuato sino a quando non sia stato accertato dal Comune, e per esso dal Direttore dei lavori, che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti, e sino ad avvenuta approvazione del collaudo. Per quanto precede l'Appaltatore non può opporre eccezione del Committente, né ha titolo a risarcimento di danni.

Ai fini di cui sopra si stabilisce che l'incidenza del costo della mano d'opera non potrà essere considerata inferiore al 20% dell'ammontare complessivo dell'appalto al netto del ribasso e compreso gli oneri della sicurezza.

Inoltre l'inadempienza contrattuale ovvero amministrativa costituirà per il Comune elemento di valutazione per la sussistenza del rapporto fiduciario con l'impresa esecutrice, con la facoltà per la prima di confermare o meno la presenza dell'impresa nell'ambito dell'Elenco di fiducia.

Art. 25. Cauzione definitiva.

L'impresa (o cooperativa) appaltatrice è obbligata a costituire prima della stipula del contratto a titolo di cauzione definitiva una garanzia fideiussoria - a copertura degli oneri per il mancato o inesatto adempimento dell'appalto - pari al 10% (dieci per cento) dell'importo dei lavori al netto del ribasso d'asta e compresi gli oneri per la sicurezza.

A maggior specificazione si precisa che detta cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pa-

gate in più all'appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salvo comunque la risarcibilità del maggior danno.

La fideiussione bancaria o assicurativa di cui al comma precedente dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta del Comune

La cauzione in argomento resterà vincolata sino all'avvenuto rilascio del Certificato di regolare esecuzione dei lavori o certificato di collaudo e potrà essere liberata solo dopo specifico nulla osta espresso dalla Amministrazione comunale o dal Collaudatore.

Art. 26 - Coperture assicurative.

L'Appaltatore stipulerà per il cantiere oggetto una specifica polizza CAR sul valore dell'opera che terrà indenne il Condominio da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione dei lavori sino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione o collaudo finale.

E' infatti onere dell'Impresa (o cooperativa) appaltatrice, da ritenersi compensato nel corrispettivo dell'appalto, l'accensione di detta polizza relativa all'assicurazione CAR contro tutti i rischi derivanti dall'esecuzione dei lavori per manufatti, materiali, attrezzature e opere provvisorie di cantiere per un massimale pari al contratto con un valore delle preesistenze pari Euro. 516.456,90 (cinquecentosedicimilaquattrocentocinquantesi//90), che dovrà avere durata fino al termine dei lavori, ovvero fino al completo disimpianto del cantiere.

L'Appaltatore dovrà inoltre stipulare una polizza della durata di ventiquattro mesi a far data dall'avvenuto collaudo per la manutenzione delle opere eseguite.

Le polizze di cui ai precedenti comma dovranno essere accese prima della stipula del contratto e portare la dichiarazione di vincolo a favore del COMUNE DI TERRACINA devono altresì risultare in regola con il pagamento del relativo premio per lo stesso periodo indicato e devono essere allegate al contratto d'appalto.

Art. 27. Lavori eventuali non previsti.

Per la esecuzione di categorie di lavoro non previste, e per le quali non siano stati convenuti i relativi prezzi, si procederà alla determinazione ed approvazione dei nuovi prezzi con le modalità previste dall'art. 2 del presente capitolato.

Se l'Appaltatore non accetta i nuovi prezzi così determinati e approvati, la Direzione lavori può ingiungergli l'esecuzione delle lavorazioni o la somministrazione dei materiali sulla base di detti prezzi, comunque ammessi nella contabilità; ove l'appaltatore non iscriva riserva negli atti contabili nei modi previsti, i prezzi s'intendono definitivamente accettati.

Gli operai forniti per le opere in economia dovranno essere idonei ai lavori da eseguirsi e provvisti dei necessari attrezzi. Le macchine ed attrezzi dati a noleggio dovranno essere in perfetto stato di servibilità e provvisti di tutti gli accessori necessari per il loro regolare funzionamento.

Saranno a carico dell'Appaltatore la manutenzione degli attrezzi e delle macchine e le eventuali riparazioni, in modo che essi siano sempre in buono stato di servizio.

I mezzi di trasporto per i lavori in economia dovranno essere forniti in pieno stato di efficienza.

Art. 28. Ordine da tenersi nell'andamento dei lavori.

In genere l'Appaltatore avrà facoltà di sviluppare i lavori nel modo che crederà più convenient-

te per darli perfettamente compiuti nel termine contrattuale, purché esso, a giudizio della Direzione Lavori e del Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione (quest'ultimo ove previsto secondo legge), non riesca pregiudizievole alla buona riuscita delle opere ed agli interessi del COMUNE DI TERRACINA

Il COMUNE DI TERRACINA o la D.L. si riserva in ogni modo il diritto di ordinare l'esecuzione di un determinato lavoro entro un prestabilito termine di tempo o di disporre l'ordine di esecuzione dei lavori nel modo che riterrà più conveniente, specialmente in relazione alle esigenze dipendenti dalla esecuzione di opere ed alla consegna delle forniture escluse dall'appalto, senza che l'Appaltatore possa rifiutarsi o farne oggetto di richiesta di speciali compensi.

Art. 29. Consegna dei lavori - Programma operativo dei lavori – Inizio e termine per l'esecuzione - Consegne parziali – Sospensioni – Penali.

La consegna dei lavori all'Impresa (o cooperativa) appaltatrice verrà effettuata nei termini previsti dall'art. 153 del D.P.R. 207/2010.

Qualora la consegna, per colpa del COMUNE DI TERRACINA, non avvenga entro 60 gg dalla ultima data utile prevista dai termini come sopra stabiliti, l'Appaltatore ha facoltà di richiedere la rescissione del contratto.

Nel giorno e nell'ora fissati dal D.L. l'Appaltatore dovrà trovarsi sul posto indicato per ricevere la consegna dei lavori, che sarà certificata mediante formale verbale redatto in contraddittorio.

L'Appaltatore è tenuto a trasmettere alla Direzione dei lavori, prima dell'effettivo inizio dei lavori e comunque entro dieci giorni dalla consegna degli stessi, la documentazione dell'avvenuta denuncia agli Enti previdenziali (inclusa la Cassa Edile, quest'ultima ove dovuta in relazione al Contratto collettivo applicabile per i lavori a farsi) assicurativi ed infortunistici comprensiva della valutazione dell'Appaltatore circa il numero giornaliero minimo e massimo di personale che si prevede di impiegare nell'appalto.

Qualora la natura delle opere non consenta la consegna totale dei lavori la stessa potrà essere data parzialmente. Il termine dei lavori decorrerà dal primo verbale di consegna senza che ciò costituisca valido motivo per la proroga dei tempi di ultimazione o per qualsivoglia pretesa dell'appaltatore. L'intervallo tra la prima consegna e la definitiva non potrà superare i 60 gg..

L'Appaltatore dovrà comunque dare inizio ai lavori entro il termine improrogabile di dieci giorni dalla data del verbale di consegna fermo restando il rispetto del termine di cui al successivo paragrafo per la presentazione del programma operativo dei lavori.

Entro 15 giorni dalla consegna dei lavori, l'Impresa (o cooperativa) presenterà alla Direzione dei Lavori una proposta di programma operativo dettagliato per l'esecuzione delle opere che dovrà essere redatto tenendo conto del tempo concesso per dare le opere ultimate entro il termine fissato dal presente Capitolato.

Entro quindici giorni dalla presentazione, la Direzione dei Lavori, sentito il Coordinatore della Sicurezza in corso di esecuzione (quest'ultimo ove previsto secondo legge), comunicherà all'Impresa (o cooperativa) l'esito dell'esame della proposta di programma; qualora esso non abbia conseguito l'approvazione, l'Impresa (o cooperativa) entro 10 giorni, predisporrà una nuova proposta oppure adeguerà quella già presentata secondo le direttive che avrà ricevuto dalla Direzione dei Lavori.

Decorsi 10 giorni dalla ricezione della nuova proposta senza che la Direzione dei lavori si sia espressa, il programma operativo si darà per approvato.

L'Appaltatore deve altresì tenere conto, nella redazione del programma:

- delle particolari condizioni dell'accesso al cantiere;
- della riduzione o sospensione delle attività di cantiere per festività o godimento di ferie degli addetti ai lavori;
- delle eventuali difficoltà di esecuzione di alcuni lavori in relazione alla specificità dell'in-

tervento e al periodo stagionale in cui vanno a ricadere;

- dell'eventuale obbligo contrattuale di ultimazione anticipata di alcune parti laddove previsto.

Eventuali aggiornamenti del programma, legati a motivate esigenze organizzative dell'Impresa (o cooperativa) appaltatrice e che non comportino modifica delle scadenze contrattuali, sono approvate dal Direttore dei lavori, subordinatamente alla verifica della loro effettiva necessità ed attendibilità per il pieno rispetto delle scadenze contrattuali.

L'Appaltatore dovrà dare ultimate tutte le opere appaltate entro il termine di **giorni 180 naturali e consecutivi** dalla data del verbale di consegna. In caso di ritardo sarà applicata una penale giornaliera di € 100 00, (diconsi € cento/00).

Se il ritardo dovesse essere superiore a giorni sessanta, il COMUNE DI TERRACINA potrà procedere alla risoluzione del contratto ed all'incameramento della cauzione.

L'Appaltatore dovrà comunicare per iscritto a mezzo lettera raccomandata A.R. alla Direzione dei Lavori l'ultimazione dei lavori non appena avvenuta..

Non appena intervenuta la consegna dei lavori, è obbligo dell'impresa (o cooperativa) appaltatrice procedere, nel termine di 5 giorni, all'impianto del cantiere, tenendo in particolare considerazione la situazione di fatto esistente sui luoghi interessati dai lavori, nonché il fatto che nell'installazione e nella gestione del cantiere ci si dovrà attenere alle norme di cui ai D.P.R. 547/55, 164/56 e 303/56 ed ai D.Leg.vi 626/94, 81/08 e s.m., nonché alle norme vigenti relative alla omologazione, alla revisione annuale e ai requisiti di sicurezza di tutti i mezzi d'opera e delle attrezzature di cantiere.

L'Impresa (o cooperativa) appaltatrice è tenuta, quindi, non appena avuti in consegna i lavori, ad iniziarli, proseguendoli poi attenendosi al programma operativo di esecuzione da essa redatto in modo da darli completamente ultimati nel numero di giorni naturali consecutivi previsti per l'esecuzione indicato in precedenza, decorrenti dalla data di consegna dei lavori.

Art. 30. Sicurezza dei lavori.

Il cantiere non sarà provvisto del piano di sicurezza e di coordinamento previsto dal D. Lgs. n. 81/08.

Pertanto l'Appaltatore, prima della consegna dei lavori e entro 10 gg. dalla data fissata per la consegna medesima, dovrà presentare il piano sostitutivo ed operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori.

In corso d'opera, l'Appaltatore deve presentare alla Direzione dei lavori modificazioni o integrazioni al Piano Operativo di Sicurezza trasmesso al fine di adeguarne i contenuti in relazione all'evoluzione dei lavori e alle eventuali modifiche intervenute, nonché alle tecnologie proprie dell'impresa (o cooperativa), per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese con le varianti o con l'evoluzione dei lavori.

Il Piano Operativo di Sicurezza e il P.S.S. dovrà essere rispettato in modo rigoroso. È compito e onere dell'Impresa (o cooperativa) appaltatrice ottemperare a tutte le disposizioni normative vigenti in campo di sicurezza ed igiene del lavoro che le concernono e che riguardano le proprie maestranze, mezzi d'opera ed eventuali lavoratori autonomi cui esse ritenga di affidare, anche in parte, i lavori o prestazioni specialistiche in essi compresi.

In particolare l'Impresa (o cooperativa) dovrà, nell'ottemperare alle prescrizioni del D. Leg.vo 19 settembre 1994, n. 626 e successive modificazioni, consegnare al Direttore dei lavori, copia della comunicazione alla ASL, Ispettorato del Lavoro e CPT, del nominativo del responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, copia della designazione o dell'elezione del Rappresentante per la Sicurezza dei Lavoratori, copia della designazione degli addetti alla ge-

stione dell'emergenza.

All'atto dell'inizio dei lavori, e possibilmente nel verbale di consegna, l'Impresa (o cooperativa) dovrà dichiarare esplicitamente di essere perfettamente a conoscenza del regime di sicurezza del lavoro ai sensi del D.Leg.vo 81/08 in cui si colloca l'appalto e cioè: che il committente è il COMUNE DI TERRACINA e per esso in qualità di legale rappresentante, il Responsabile Unico del Procedimento.

L'impresa (o cooperativa) è altresì obbligata di inserire nel Piano Operativo di Sicurezza:

- il numero di operai o altri dipendenti di cui si prevede l'impiego nelle varie fasi di lavoro e le conseguenti attrezzature fisse e/o mobili di cui sarà dotato il cantiere quali: spogliatoi, servizi igienici, eventuali attrezzature di pronto soccorso ecc.;

- le previsioni di disinfestazione periodica, ove necessario;

- le dotazioni di mezzi e strumenti di lavoro che l'Impresa (o cooperativa) intende mettere a disposizione dei propri dipendenti quali: caschi di protezione, cuffie, guanti, tute, stivali, maschere, occhiali, ecc. che dovranno essere rispondenti alle prescrizioni relative le varie lavorazioni;

- le fonti di energia che l'Impresa (o cooperativa) intende impiegare nel corso dei lavori, sia per l'illuminazione che per la forza motrice per macchinari, mezzi d'opera ed attrezzature, che dovranno essere rispondenti alle prescrizioni relative ai luoghi ove si dovranno svolgere i lavori ed alle condizioni presumibili nelle quali i lavori stessi dovranno svolgersi;

- i mezzi, i macchinari e le attrezzature che l'Appaltatore ritiene di impiegare in cantiere, specificando, ove prescritto gli estremi dei relativi numeri di matricola, i certificati di collaudo o revisioni periodiche previste dalle normative, le modalità di messa a terra previste e quanto altro occorra per la loro identificazione ed a garantirne la perfetta efficienza e possibilità di impiego in conformità alla normativa vigente; i certificati di collaudo o di revisione che dovranno essere tenuti a disposizione in cantiere;

- dichiarazione di mettere a disposizione le attrezzature e le apparecchiature necessarie a verificare la rispondenza alle norme delle messe a terra realizzate, la presenza di gas in fogne o cunicoli, ecc.;

- le opere provvisoriale necessarie per l'esecuzione di lavori quali:

casserature, sbadacchiature, ponteggi, ecc., corredate di relazione descrittiva ed ove occorra di opuscoli illustrativi, elaborati grafici, verifiche di controllo, firmati da progettista all'uopo abilitato per legge;

- particolari accorgimenti ed attrezzature che l'Impresa (o cooperativa) intende impiegare per garantire la sicurezza e l'igiene del lavoro in caso di lavorazioni particolari da eseguire in galleria, in condotti fognanti, in zone, ambienti, condotti che siano da ritenere, sia pure in situazioni particolari, comunque sommergibili, in prossimità di impianti ferroviari, elettrodotti aerei, sotterranei o in galleria, di acquedotti, di tubazioni di gas o in situazioni comunque particolari;

- quanto altro necessario a garantire la sicurezza e l'igiene del lavoro in relazione alla natura dei lavori da eseguire ed ai luoghi ove gli stessi dovranno svolgersi.

Il piano dovrà comunque essere aggiornato nel caso di nuove disposizioni in materia di sicurezza e di igiene del lavoro, o di nuove circostanze intervenute nel corso dell'appalto, nonché ogni qualvolta l'Impresa (o cooperativa) intenda apportare modifiche alle misure previste o ai macchinari ed attrezzature da impiegare.

Il piano dovrà comunque essere sottoscritto dall'Appaltatore, dal Direttore di Cantiere e, ove diverso da questi, dal progettista del piano, e dal coordinatore per la progettazione e l'esecuzione dei lavori.

L'Appaltatore dovrà portare a conoscenza del personale impiegato in cantiere e dei rappresentanti dei lavori per la sicurezza il piano di sicurezza ed igiene del lavoro e gli eventuali successivi aggiornamenti, allo scopo di informare e formare detto personale.

Art. 31. Oneri e obblighi diversi a carico dell'appaltatore - Responsabilità del-

l'appaltatore.

Restano a carico dell'Appaltatore, oltre a quanto specificato nel presente capitolato speciale, i seguenti oneri che sono quindi compresi nel prezzo dell'appalto:

1a) Nomina, prima dell'inizio dei lavori, del Direttore tecnico di cantiere che dovrà essere dotato dei necessari requisiti di legge. L'impresa (o cooperativa) dovrà fornire alla Direzione dei lavori apposita dichiarazione del direttore di cantiere di accettazione dell'incarico. Egli assumerà ogni responsabilità civile e penale relativa a tale carica.

1b) Gli oneri di registrazione del contratto, nonché per tasse e concessioni comunali, per occupazione di uso pubblico, per allacciamenti alle reti degli enti erogatori, per l'installazione delle apparecchiature del cantiere.

2) I movimenti di terra ed ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in relazione all'entità dell'opera, con tutti i più moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere prestabilite, la recinzione del cantiere stesso con solido steccato in legno, in muratura, o metallico, secondo la richiesta della Direzione dei lavori, nonché la pulizia e la manutenzione del cantiere, in modo da rendere sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone addette ai lavori tutti.

3) La guardiania e la sorveglianza, con il personale necessario, del cantiere e di tutti i materiali in esso esistenti, nonché di tutte le cose del COMUNE DI TERRACINA e delle piantagioni che saranno consegnate all'Appaltatore.

4) L'approntamento dei necessari locali di cantiere, ove richiesto e se realizzabile in relazione alla conformazione dell'area di cantiere.

5) La esecuzione, presso gli Istituti incaricati, di tutte le esperienze e saggi che all'occorrenza verranno in ogni tempo ordinati dalla Direzione dei lavori, sui materiali impiegati o da impiegarsi nella costruzione, in correlazione a quanto prescritto circa l'accettazione dei materiali stessi.

Dei campioni potrà essere ordinata la conservazione nel competente ufficio direttivo munendoli di suggelli a firma del Direttore dei lavori e dell'Impresa (o cooperativa) nei modi più adatti a garantirne l'autenticità.

6) La fornitura e manutenzione di cartelli di avviso, di fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti e di quanto altro venisse particolarmente indicato dalla Direzione dei lavori, a scopo di sicurezza; gli impianti, le installazioni ed i mezzi antincendio per tutte le installazioni cantiere;

7) Il mantenimento, fino al collaudo, della continuità degli scoli delle acque e del transito sulle vie o sentieri pubblici o privati latitanti alle opere da eseguire.

8) La fornitura di acqua potabile ed energia elettrica per gli operai addetti ai lavori, salvo la fornitura diretta da parte del Committente a titolo gratuito od oneroso.

9) L'osservanza delle norme derivanti dalle vigenti leggi e decreti relativi alle assicurazioni varie degli operai contro gli infortuni sul lavoro, la disoccupazione involontaria, la invalidità e vecchiaia ecc., e delle altre disposizioni in vigore o che potranno intervenire in corso di appalto. Resta stabilito che in caso di inadempienza l'Amministrazione Comunale procederà ad una detrazione delle rate di acconto nella misura del 20 % che costituirà apposita garanzia per l'adempimento di detti obblighi, ferma l'osservanza delle norme che regolano lo svincolo della cauzione e delle ritenute regolamentari. Sulla somma detratta non saranno per qualsiasi titolo corrisposti interessi.

10) Le spese per la fornitura di fotografie e rilievi delle opere in corso nei vari periodi dell'appalto, come richiesto dalla Direzione Lavori.

11) La pulizia quotidiana dei locali in costruzione e delle vie di transito del cantiere, col personale necessario, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto lasciati da altre Ditte.

12) Il libero accesso al cantiere ed il passaggio, nello stesso e sulle opere eseguite od in corso d'esecuzione, alle persone addette a qualunque altra Impresa (o cooperativa) alla quale siano

stati affidati lavori non compresi nel presente appalto, e alle persone che eseguono lavori per conto diretto del Condominio, nonché, a richiesta della Direzione dei lavori, l'uso parziale o totale, da parte di dette Imprese o persone, dei ponti di servizio, impalcature, costruzioni provvisorie, e degli apparecchi di sollevamento, per tutto il tempo occorrente alla esecuzione dei lavori che il COMUNE DI TERRACINA intenderà eseguire direttamente ovvero (in caso di più soggetti esecutori dei lavori) a mezzo di altre Ditte, dalle quali, come dal COMUNE DI TERRACINA, l'Appaltatore non potrà pretendere compensi di sorta.

13) Provvedere, a sua cura e spese e sotto la sua completa responsabilità, al ricevimento in cantiere, allo scarico e al trasporto nei luoghi di deposito, situati nell'interno del cantiere, od a piè d'opera, secondo le disposizioni della Direzione dei lavori, nonché alla buona conservazione ed alla perfetta custodia dei materiali e dei manufatti esclusi dal presente appalto e provvisti od eseguiti da altre ditte (in caso di più soggetti esecutori dei lavori) per conto del Comune. I danni che per cause dipendenti o per sua negligenza fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti dovranno essere riparati a carico esclusivo dell'Appaltatore.

14) La tenuta presso il cantiere dei grafici di progetto; la predisposizione, prima dell'inizio dei lavori, del piano operativo di sicurezza di cui al decreto legislativo n. 81/08 e s.m.i.

15) L'adozione, nell'esecuzione di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie per garantire la vita e la incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica in data 7 gennaio 1956, n. 164 e di tutte le norme in vigore in materia di infortunistica. In caso di infortuni il Condominio ed il suo personale preposto alla direzione e sorveglianza resterà pertanto sollevato da qualsiasi responsabilità.

16) Consentire l'uso anticipato dei locali che venissero richiesti dalla Direzione dei lavori, senza che l'Appaltatore abbia perciò diritto a speciali compensi. Esso potrà, però, richiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere, per essere garantito dai possibili danni che potessero derivare ad esse.

L'appaltatore è a conoscenza che dovrà, in ogni caso, garantire in transito agli utenti, senza ulteriore compenso.

17) Provvedere alla redazione delle pratiche amministrative al fine dell'occupazione di suolo pubblico, assumendosi tutti i relativi oneri, ove previsti.

18) Provvedere, a sua cura e spese, alla fornitura e posa in opera, nei cantieri di lavoro, delle apposite tabelle indicative dei lavori.

19) Provvedere, a sua cura e spese, alla redazione del programma lavori, che sarà compilato tenendo conto dei relativi oneri e dei prezzi offerti dall'appaltatore.

20) L'ottenimento di pareri, licenze, autorizzazioni, dichiarazioni ai sensi della legge 46/90 e quant'altro necessario per il collaudo e l'agibilità delle opere eseguite e degli impianti installati., nonché il piano di manutenzione degli impianti.

21) Sgombero del cantiere entro 20 gg dall'ultimazione dei lavori dei materiali, mezzi d'opera ed impianti di sua proprietà.

Art. 32. Norme per la misurazione e valutazione dei lavori.

La Direzione dei lavori potrà procedere in qualunque momento all'accertamento ed alla misurazione delle opere eseguite; qualora l'Appaltatore rifiutasse o non si prestasse ad eseguire in contraddittorio tali operazioni gli sarà assegnato un termine perentorio scaduto il quale non potrà avanzare alcuna richiesta per eventuali ritardi nella contabilizzazione e nell'emissione dei certificati di pagamento. Le norme di misurazione per la contabilizzazione sono le seguenti:

Art. 32.1. Scavi in genere.

Oltre che per gli obblighi particolari emergenti dal presente articolo, con i prezzi di elenco per gli scavi in genere l'Appaltatore deve ritenere compensato per tutti gli oneri che esso dovrà incontrare:

- per taglio di piante, estirpazione di ceppaie, radici, ecc.;
- per il taglio e lo scavo con qualsiasi mezzo delle materie sia asciutte che bagnate, di qualsiasi consistenza ed anche in presenza d'acqua;
- per paleggi, innalzamento, carico, trasporto e scarico a rinterro od a rifiuto entro i limiti previsti in elenco prezzi, sistemazione della materie di rifiuto, deposito provvisorio e successiva ripresa;
- per la regolazione delle scarpate o pareti, per lo spianamento del fondo, per la formazione di gradoni, attorno e sopra le condotte di acqua od altre condotte in genere, e sopra le fognature o drenaggi secondo le sagome definitive di progetto;
- per impalcature ponti e costruzioni provvisorie, occorrenti sia per il trasporto delle materie di scavo e sia per la formazione di rilevati, per passaggi, attraversamenti, ecc.;
- per ogni altra spesa necessaria per l'esecuzione completa degli scavi.

La misurazione degli scavi verrà effettuata nei seguenti modi:

- il volume degli scavi di sbancamento verrà determinato con il metodo delle sezioni raggugliate in base ai rilevamenti eseguiti in contraddittorio con l'Appaltatore, prima e dopo i relativi lavori;
- gli scavi di fondazione saranno computati per un volume uguale a quello risultante dal prodotto della base di fondazione per la sua profondità sotto il piano degli scavi di sbancamento, ovvero del terreno naturale quando detto scavo di sbancamento non viene effettuato.

Al volume così calcolato si applicheranno i vari prezzi fissati nell'elenco per tali scavi; vale a dire che essi saranno valutati sempre come eseguiti a pareti verticali ritenendosi già compreso e compensato con il prezzo unitario di elenco ogni maggiore scavo.

I prezzi di elenco, relativi agli scavi di fondazione, sono applicabili unicamente e rispettivamente ai volumi di scavo compresi fra piani orizzontali consecutivi, stabiliti per diverse profondità, nello stesso elenco dei prezzi. Pertanto la valutazione dello scavo risulterà definita per ciascuna zona, dal volume ricadente nella zona stessa e dall'applicazione ad esso del relativo prezzo di elenco.

Nel caso di scavi per tubazioni interrate il piano di posa verrà valutato per una larghezza pari al diametro del tubo aumentato di cm 20 per parte con il seguente rapporto: profondità m 1.50 - larghezza cm 60.

Art. 32.2. Demolizioni e rimozioni.

Le demolizioni e le rimozioni saranno valutate con metodi geometrici o a peso; per alcune rimozioni la misurazione sarà eseguita anche a metro oppure a cadauno.

I materiali sono di proprietà del Committente fermo restando l'obbligo dell'Appaltatore di trasportare a discarica a proprie spese e nel minor tempo possibile tutti i materiali suddetti compresi quelli tossici e speciali.

Gli oneri di discarica per tutti i materiali suddetti sono a carico dell'Appaltatore.

Art. 32.3. Tinteggiature, coloriture e verniciature.

Nei prezzi delle tinteggiature, coloriture e verniciature in genere sono compresi tutti gli oneri prescritti nelle norme sui materiali e sui modi di esecuzione del presente capitolato oltre a quelli per mezzi d'opera, trasporto, , ecc. le opere di ferro di tipo normale a disegno e con ornati, quali ringhiere, cancelli anche riducibili, inferriate e simili, sarà computata due volte l'intera loro superficie, misurata con le norme e con le conclusioni di cui alla lettera precedente.

Art. 32.4. Murature.

Le murature in genere saranno misurate geometricamente, a volume o superficie secondo la categoria, in base a misure prese sul vivo dei muri, esclusi cioè gli intonaci. Sarà fatta deduzione di tutti i vuoti di sezione superiore a 1 m² ecc.,

Art. 32.5. Opere provvisionali.

I prezzi delle opere provvisionali comprendono le spese di trasporto a piè d'opera dal luogo di provenienza, lo sfrido, il deperimento, la lavorazione dei materiali, il montaggio, la manutenzione, lo smontaggio, il carico, lo scarico e l'accatastamento nei luoghi indicati nell'ambito del cantiere.

Il legname o la struttura metallica tubolare potranno essere nuovi od usati, purché idonei allo scopo cui sono destinati e rispondenti alle normative generali in vigore.

Sia nel montaggio che nelle rimozioni delle opere provvisionali è compreso ogni onere e magistero per eseguire il lavoro nel rispetto delle vigenti norme sulla sicurezza dei cantieri nonché la pulizia dei materiali usati.

Nel caso di esecuzione di ponteggi per i quali non sia previsto il progetto l'Appaltatore è comunque obbligato a redigere a proprie spese, ed a tenere in cantiere, un disegno esecutivo del ponteggio stesso firmato dal Direttore Tecnico della Ditta e/o dal Responsabile del cantiere.

Il disegno esecutivo riporterà, oltre al numero degli impalcati, tutte le indicazioni sul tipo di ponteggio montato, i piani del ponteggio che possono essere usati contemporaneamente, l'indicazione degli ancoraggi, degli appoggi e dei sovraccarichi massimi ammissibili.

I ponteggi saranno valutati a superficie media misurata tra l'altezza del ponteggio sul piano verticale e la sezione media sul piano orizzontale.

Art. 32.6. Trasporti.

Con i prezzi dei trasporti si intende compensata anche la spesa per i materiali di consumo, la manodopera del conducente, e ogni altra spesa occorrente.

I mezzi di trasporto per i lavori in economia debbono essere forniti in pieno stato di efficienza e corrispondere alle prescritte caratteristiche.

Art. 32.7. Noleggi.

Le macchine e gli attrezzi dati a noleggio debbono essere in perfetto stato di servibilità e provvisti di tutti gli accessori necessari per il loro regolare funzionamento. Sono a carico esclusivo dell'Appaltatore la manutenzione degli attrezzi e delle macchine.

I prezzi di noleggio di meccanismi in genere si intendono corrisposti per tutto il tempo durante il quale i meccanismi rimangono a piè d'opera a disposizione del Comune di Terracina e cioè anche per le ore in cui i meccanismi stessi non funzionano, applicandosi il prezzo stabilito per meccanismi in funzione soltanto alle ore in cui essi sono in attività di lavoro; quello relativo a meccanismi in riposo in ogni altra condizione di cose anche per tutto il tempo impiegato per riscaldare la caldaia e per portare a regime i meccanismi. Nel prezzo del noleggio sono compresi e compensati gli oneri e tutte le spese per il trasporto a piè d'opera, montaggio, smontaggio ed allontanamento dei detti meccanismi.

Per il noleggio dei carri e degli autocarri il prezzo verrà corrisposto soltanto per le ore di effettivo lavoro rimanendo escluso ogni compenso per qualsiasi altra causa o perditempo.

Art. 33. Disposizioni generali relative ai prezzi dei lavori a misura e delle somministrazioni per opere in economia - Invariabilità dei prezzi.

I prezzi unitari in base ai quali, dopo deduzione del ribasso d'asta calcolato sull'importo complessivo a base d'asta (o sulle singole voci di elenco nel caso di affidamento mediante offerta a prezzi unitari), saranno pagati i lavori appaltati a misura e le somministrazioni, sono indicati nell' Elenco Prezzi. Essi compensano:

- a) circa i materiali, ogni spesa (per fornitura, trasporto, dazi, cali, perdite, sprechi, ecc.), nessuna eccettuata, che venga sostenuta per darli pronti all'impiego, a piede di qualunque opera;
- b) circa gli operai e mezzi d'opera, ogni spesa per fornire i medesimi di attrezzi e utensili del mestiere, nonché per premi di assicurazioni sociali, per illuminazione dei cantieri in caso di lavoro notturno;
- c) circa i noli, ogni spesa per dare a piè d'opera i macchinari e mezzi pronti al loro uso;
- d) circa i lavori a misura ed a corpo, tutte le spese per forniture, lavorazioni, mezzi d'opera, assicurazioni d'ogni specie, indennità di cave, di passaggi o di deposito, di cantiere, di occupazione temporanea e d'altra specie, mezzi d'opera provvisionali, carichi, trasporti e scarichi in ascesa o discesa, ecc., e per quanto occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, intendendosi nei prezzi stessi compreso ogni compenso per gli oneri tutti che l'Appaltatore dovrà sostenere a tale scopo, anche se non esplicitamente detti o richiamati nei vari articoli e nell'elenco dei prezzi del presente Capitolato.

I prezzi medesimi, per lavori a misura ed a corpo, nonché il compenso a corpo, diminuiti del ribasso offerto, si intendono accettati dall'Appaltatore in base ai calcoli di sua convenienza, a tutto suo rischio e sono fissi ed invariabili.

È esclusa ogni forma di revisione prezzi.

Per quanto riguarda eventuali categorie di lavoro non contemplate nelle voci dell'elenco prezzi allegato, si procederà alla promozione di nuovi prezzi con le modalità stabilite dall'art. 2 del presente capitolato, oltre a quanto previsto nelle indicazioni generali poste in calce dell' allegato elenco prezzi. Tali prezzi saranno soggetti al ribasso praticato in fase di offerta.

Art. 34. Pagamenti in acconto e saldo

I pagamenti in favore dell'impresa non prevedono il versamento di un'anticipazione: Previa certificazione della Direzione Lavori, la corresponsione di acconti, dipendenti dalla esecuzione dell'appalto in argomento, saranno effettuati ogni qualvolta il credito dell'Appaltatore, al netto del ribasso d'asta e delle ritenute di legge, raggiunga la cifra di € **15.000,00**

I predetti pagamenti saranno disposti sulla base di certificati di pagamento corredati dei relativi stati di avanzamento redatti ed emessi dalla Direzione dei Lavori all'uopo nominato dall'Amministrazione Comunale.

L'ultima rata a saldo, qualunque sia l'ammontare al netto delle ritenute, sarà pagata a seguito dell'avvenuto collaudo o rilascio del Certificato di regolare esecuzione e della verifica della regolarità contributiva effettuata dal Direttore dei lavori (si veda il prec. art.39), entro 150 gg. dall'ultimazione dei lavori regolarmente accertata, previa effettuazione del collaudo.

Nell'ipotesi di ritardo nel pagamento di acconti e saldo, spettano all'Impresa (o Cooperativa) gli interessi, secondo quanto previsto dalle normative vigenti, che trovano, per quanto di ragione, applicazione nel presente atto, per espresso richiamo operatore dalle parti.

Gli importi delle opere in economia saranno incrementati della percentuale per spese generali ad uso attrezzi (13%) e di quella per utile dell'impresa (10%) da computarsi sull'importo già maggiorato del 13%. I soli incrementi di cui sopra saranno soggetti ad aumento o ribasso contrattuale.

Le somme accreditate in dipendenza della contabilizzazione dei lavori effettuati, saranno ammesse al pagamento con la ritenuta dello 0,50% sull'importo netto progressivo dei lavori, a garanzia degli obblighi dell'appaltatore sulla tutela, protezione, assicurazione ed assistenza dei lavoratori, che sarà restituita dopo che la deliberazione di approvazione del collaudo sarà resa esecutiva.

Art. 35. Conto finale

Il conto finale verrà compilato entro quarantacinque giorni dall'ultimazione dei lavori.

Si procede al pagamento della rata di saldo non oltre il novantesimo giorno dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.

Art. 36. Collaudo

Durante l'esecuzione dei lavori l'Amministrazione può effettuare operazioni di collaudo, volte a verificare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto nel progetto esecutivo.

Il collaudo avrà luogo entro tre mesi a decorrere dalla data di ultimazione.

Nel caso che il certificato di collaudo sia sostituito da quello di regolare esecuzione, esso sarà emesso entro tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori.

Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori, indipendentemente dall'esecuzione e dall'ultimazione delle operazioni di certificazione della regolare esecuzione, decorrerà il termine decennale nei casi previsti dall'art. 1669 del Codice Civile, purchè sia stata fatta denuncia entro un anno dalla scoperta, in merito alla responsabilità dell'Appaltatore se l'opera, per difetto di costruzione, rovina in tutto o in parte o presente evidente pericolo di rovina o gravi difetti che ne compromettano la funzionalità, l'integrità o la sicurezza degli utenti o occupanti

Art. 37. Tariffa ed elenco prezzi

Tutti i lavori previsti dal presente appalto saranno valutati con l'elenco dei prezzi allegato al presente Capitolato Speciale e, in difetto, dalla Tariffa Regionale dei prezzi per lavori edili e stradali, di acquedotti, fognature e pubblica illuminazione approvata dalla Regione Lazio con la deliberazione approvata dalla Regione Lazio con Deliberazione di Giunta Regionale del 06/08/2012, n. 412 e pubblicata sul B.U.R.L. Supplemento Ordinario al Bollettino Ufficiale R.L. n. 41 del 28/08/2012.

Qualora non fosse possibile reperire i prezzi nel prezziario della Regione Lazio si procederà a concordare nuovi prezzi previa indagine di mercato o riferimento al listino ufficiale della ditta produttrice dell'articolo o del bene sostituito.

Art. 38. Misurazione dei lavori

E' fatto obbligo all'Impresa di avvertire per iscritto in tempo debito la Direzione dei Lavori perché provveda a far rilevare le misure ed i pesi relativi alle opere che rimarrebbero nascoste o inaccessibili con la prosecuzione del lavoro e ciò sotto pena di nullità di ogni riserva che venisse in seguito affacciata in merito alla quantità delle stesse.

Per detti due tipi di prestazioni straordinarie sarà applicata una maggiorazione del 10% sulle mercedi orarie.

Le opere in economia saranno contabilizzate in base ai bollettini ufficiali della competente Commissione per il rilevamento dei prezzi, pubblicati alla data dell'aggiudicazione dell'appalto e quindi non soggetti né a ribasso né ad aumento.

Gli importi delle opere in economia saranno incrementati dalla percentuale delle spese generali ed uso attrezzi (13%) e di quella per utile dell'Impresa (10% da computarsi sull'importo già maggiorato del 13%). I soli incrementi di cui sopra saranno soggetti ad aumento o ribasso contrattuale.

A) PRESTAZIONI DI MANO D'OPERA

Nella prestazioni di mano d'opera l'Impresa si atterrà alle disposizioni contenute nelle leggi e nei contratti collettivi di lavoro stipulati e convalidati a norma delle leggi sulla disciplina dei rapporti collettivi.

L'impresa dovrà adempire :

- a) ad ogni obbligo inerente l'assicurazione degli operai contro gli infortuni, esibendo all'atto della consegna dei lavori le relative polizze di copertura per l'intero periodo di esecuzione alle assicurazioni sociali, di malattia, al versamento dei prescritti contributi e ad ogni adempimento nei confronti delle maestranze stabilite dalle leggi, dai Regolamenti e dai Contratti di Lavoro Collettivi.

La Direzione dei Lavori ha la facoltà di accertare l'adempimento anche rispetto alle norme di sicurezza di quanto sopra ed a tal fine l'appaltatore è tenuto ad esibire le prove relative.

Art. 39. Osservanza delle disposizioni normative e retributive risultanti dai contratti collettivi di lavoro.

L'Impresa si obbliga ad attuare nei confronti dei lavoratori occupati nei lavori costituenti oggetto del presente contratto se Cooperative, anche nei confronti dei soci - condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla tavola d'offerta, alla categoria e nella località in cui si svolgono, nonché condizioni risultanti dalle successive modifiche ed integrazioni in genere di ogni altro contratto collettivo applicabile alla località che per la categoria venga successivamente stilato, l'Impresa si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione e se Cooperative, anche nei rapporti con i Soci.

I suddetti obblighi vincolano l'Impresa anche nel caso che la stessa non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda le stesse, indipendentemente da ogni sua qualificazione giuridico - economica e sindacale.

L'Impresa è responsabile in rapporto alla stazione appaltante della osservanza delle norme di cui al precedente articolo da parte anche degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto.

L'Impresa inoltre obbligata al versamento alle Casse Edili agli Enti - Scuola (previsti dagli articoli 61 e 62 del Contratto Nazionale per gli addetti alle industrie edili stipulato il 24/07/1959, trasferito in Legge con D.P.R. n° 1032 del 15 luglio 1960) dei contributi stabiliti per fini mutualistici e per la scuola professionale, nonché delle competenze spettanti agli operai per ferie, gratifiche, ecc. in conformità alle clausole contenute nei patti nazionali e provinciali sulle Casse Edili ed Enti Scuola medesimi.

In caso di inottemperanza agli obblighi derivanti dai sopra elencati articoli, accertata dalla stazione appaltante e a questa segnalata dall'Ispettorato del Lavoro, la Stazione appaltante medesima comunica all'Impresa e anche, se del caso, all'Ispettorato, la inadempienza accertata e proceda ad una detrazione del 20% sui pagamenti in acconto, destinando le somme così accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra, se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento del saldo, se i lavori sono ultimati.

Il pagamento all'impresa delle somme accantonate e della rata di saldo non sarà ef-

fettuato sino a quando gli obblighi predetti non saranno stati integralmente adempiuti.

Per le detrazioni e sospensioni o ritardo di pagamenti di cui sopra l'impresa non può opporre eccezione alla stazione appaltante, né ha titolo a risarcimento di danni.

Art. 40. Osservanza delle leggi speciali

L'impresa si obbliga anche contrattualmente alla scrupolosa osservanza delle leggi sugli infortuni sul lavoro, delle assicurazioni sociali derivanti per legge dal contratto collettivo (invalidità e vecchiaia, disoccupazione, tubercolosi) nonché al pagamento di contributi messi a carico dei datori di lavoro, come assegni familiari, indennità per il richiamo alle armi, ecc..

Art.41. Manutenzione gratuita dei lavori

Senza pregiudizio dei risultati del collaudo finale, l'impresa è obbligata a mantenere in buono stato, a cura e spese, tutti i lavori eseguiti dalla data di ultimazione del lavoro a tutto il semestre successivo a quello in cui il lavoro è stato eseguito.

Durante il periodo di manutenzione gratuita l'impresa è obbligata a sostituire immediatamente i manufatti e materiali difettosi ed a riparare i guasti e le imperfezioni manifestatesi sulle superfici stradali oggetto dei lavori e dipendenti da ogni causa, compreso l'uso conseguente al traffico di ogni genere.

Qualora l'impresa non ottemperasse con sollecitudine a questo suo obbligo si procederà come per il caso della mancata esecuzione degli ordinativi ai sensi dell'art. 9

Art. 42. Revisione dei prezzi contrattuali

Per la revisione dei prezzi contrattuali si farà riferimento all'art. 1 della legge 22 dicembre 2008, n. 201.

Art. 43. Obblighi dell'appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari

L'appaltatore è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto. A tal fine deve dichiarare in sede di stipula del contratto d'appalto, ai sensi del comma 7 della stesso art. 3, l'esistenza del conto corrente dedicato alla gestione dei movimenti finanziari relativi all'appalto con i dati identificativi del conto corrente stesso, nonché, le generalità dei delegati che per conto dell'impresa saranno delegati ad operare sul conto stesso.

In caso di modifiche, il contraente si obbliga a comunicare al Comune gli estremi identificativi dei nuovi conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.

Art. 44. Riserva di verifiche relative agli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.

L'Amministrazione Comunale verifica, in occasione di ogni pagamento all'appaltatore e con interventi di controllo ulteriori, l'assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari, e che sia puntualmente rispettato l'art. 3 c. 9 della

legge 136/2010, a pena di nullità assoluta nei contratti sottoscritti con subappaltatori e subcontraenti.

Qualora l'appaltatore non assolva agli obblighi previsti dell'art. 3, comma 8 della L. 136/2010, per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto, ed in particolare qualora le transazioni siano eseguite senza avvalersi di banche e della Società Poste Italiane S.p.A., il presente contratto si risolve di diritto. Nelle ipotesi indicata il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito di dichiarazione del Comune, in forma di lettera raccomandata, di volersi avvalere della clausola risolutiva. Qualora il Comune intenda avvalersi di tale clausola, lo stesso si rivarrà sull'appaltatore a titolo di risarcimento danni subiti per tale causa.
